

Civile Ord. Sez. 3 Num. 22154 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA
Data pubblicazione: 28/06/2026



ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4020/2024 R.G. proposto da:

Cocopelli S.r.l. in liquidazione, Chiesa Sergio Angelo e Gagliardi Maria Wilma, rappresentati e difesi dall'avvocato Brigida Troilo unitamente all'avvocato Amalia Maggio

-ricorrenti-

contro

Domizia SPV S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentate e difese dall'avvocato Manuel Maccarinelli unitamente all'avvocato Roberto Gorio

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1118/2023 depositata il 30 giugno 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dal Consigliere Francesca Fiecconi:

Rilevato che:

1. Cocopelli S.r.l. nonché i fideiussori Sergio Angelo Chiesa e Maria Wilma Gagliardi si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 16 luglio 2014, su ricorso di UBI Leasing S.p.A., con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 406.894,38, a titolo di canoni insoluti relativi al contratto di *leasing* stipulato il 31 luglio 2007. Si costituiva in giudizio UBI Leasing S.p.A., insistendo.

Con sentenza n. 3240/2018 il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione. Il Tribunale riteneva, in particolare, che gli interessi moratori fossero sottratti all'applicazione della normativa in materia di usura.

2. Proponevano appello Sergio Angelo Chiesa e Maria Wilma Gagliardi, unitamente a ulteriori domande di nullità contrattuale e di usurarietà evincibili da perizia di parte attorea acquisita. Costituitasi la società appellata, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1118/2023, pubblicata il 30 giugno 2023, dichiarava l'inammissibilità della domanda nuova di restituzione dell'immobile rilasciato alla banca e, per il resto, rigettava il gravame.
3. Hanno presentato ricorso Sergio Angelo Chiesa e Maria Wilma Gagliardi, in proprio e nella qualità di garanti di Cocopelli S.r.l. in liquidazione, in base a cinque motivi. Si sono difese con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A. e Domizia SPV S.r.l. - quale cessionaria del credito -. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 644 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto che ai fini della verifica del superamento del tasso

soglia usurario non debba tenersi conto della penale di estinzione anticipata, e ciò in riferimento al primo motivo di appello.

Si assume che per esplicito disposto dell'art. 644, comma 4, c.p. (come modificato dalla l.108/96) per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte o tasse, collegate all'erogazione del credito. Quindi il TAEG, al netto di imposte e tasse, contemplerebbe tutti i costi legati all'erogazione dei crediti originariamente pattuiti a qualsiasi titolo, per cui anche la suddetta penale deve concorrere alla verifica del carattere usurario o meno, enucleandola nelle spese iniziali, poiché in caso di azione esecutiva conseguente alla decadenza del beneficio del termine le banche addebitano pure tale commissione.

Anche il mancato verificarsi di tale ipotesi non eliderebbe il carattere di usurarietà, e dunque la nullità conseguente.

In questa sede va trattato con priorità il primo motivo, implicando questioni di indiscutibile rilevanza sistematica.

Conforme all'orientamento della S.C. è certamente la decisione della Corte di merito di ritenere che la penale contrattualmente prevista per il rilascio anticipato non sia in nessun modo computabile a fini del calcolo del TAEG (e del rispetto del tasso soglia), come peraltro sancito anche dalle riportate istruzioni della Banca d'Italia del 2009 e 2016. Sin qui si è detto che la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996. Ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "*reductio ad aequitatem*" ex art. 1384 c.c., non

predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto (Cass., Sez. 3, 21.2.2023 n. 5379; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 6/3/2017).

Tuttavia è altrettanto vero che dalla unitarietà della regolamentazione, così come dalla centralità sistematica della norma di cui all'art. 644 c.p., discende la subordinazione a tale norma delle disposizioni esecutive sia del MEF che della Banca d'Italia (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 21831 del 29/7/2025; Cass. Sez. 1, n. 8806/2017). Pertanto, sul punto, le disposizioni o interpretazione date sul tema dalla Banca d'Italia non assumono certamente il carattere preclusivo attribuito loro dalla Corte di merito.

Posto quanto sopra, ritiene il Collegio che la questione meriti un ulteriore approfondimento sulla ragione per la quale il costo promesso per l'estinzione anticipata del finanziamento non debba essere considerato tra i presupposti indicati dalla legge per valutare la natura usuraria della pattuizione, la quale testualmente vi ricomprende le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte o tasse (cfr. anche Cass. S.U. n. 19597/2020).

Pertanto, si rinvia la controversia a nuovo ruolo affinché ne venga fissata la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi